

COMUNE DI PIEVE DI CADORE

3

**REGOLAMENTO
PER LA
DISCIPLINA DEL
REFERENDUM
CONSULTIVO**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 30 APRILE
1994.



COMUNE DI PIEVE DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ORIGINALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

PARTE 1 - PREMESSA

Art. 1- Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento detta la disciplina del referendum consultivo previsto dall'art. 43 dello statuto comunale ed istituito a norma dell' art. 6 della legge n.142\90.

Art. 2-Funzioni.

Le disposizioni del presente regolamento si fondano sulla legge 08 giugno 1990 n. 142, sullo statuto comunale, sul T.U. delle leggi per la disciplina dell' elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con DPR 20 marzo 1967 n. 223 e sul DPR 16 maggio 1960 n. 570 e successive modifiche e integrazioni.

PARTE 2-MATERIE

Art. 3-Oggetto del referendum.

Possono essere sottoposte a referendum consultivo tutte le materie di esclusiva competenza comunale, con esclusione delle seguenti materie:

- a) istituzione e ordinamento di tributi e tariffe;
- b) provvedimenti a contenuto vincolato definiti da leggi statali o regionali.

PARTE 3-INIZIATIVA

Art. 4-Potere di iniziativa.

Il referendum consultivo può essere proposto dal consiglio comunale con il voto favorevole dei 2\3 dei consiglieri assegnati, oppure da 500 (cinquecento) cittadini residenti nel comune ed iscritti nelle liste elettorali, ai sensi dell' art. 43 dello statuto comunale.

Art. 5-Ammissibilità.

Nel caso il referendum sia proposto dai cittadini, il consiglio comunale decide sulla ammissibilità e lo indice con la maggioranza dei 2\3 dei consiglieri assegnati

Art. 6-Potere di indizione.

Il referendum consultivo è indetto dal sindaco entro trenta giorni dalla esecutività della deliberazione consiliare di ammissibilità, convocando i comizi elettorali nei sessanta giorni successivi.

PARTE 4-IL PROCEDIMENTO

Art. 7-Le fasi del procedimento.

Il procedimento finalizzato allo svolgimento del referendum consultivo consta delle seguenti fasi:

- 1) proposta di iniziativa consiliare;
- 2) presentazione della proposta ad iniziativa dei cittadini;
- 3) raccolta delle firme e loro autenticazione;
- 4) deposito della proposta;
- 5) verifica delle firme e della documentazione;
- 6) indizione del referendum consultivo;
- 7) operazioni pre-elettorali;
- 8) operazioni elettorali;
- 9) proclamazione del risultato;
- 10) pubblicazione del risultato;
- 11) efficacia del risultato referendario.

Art. 8-Responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento è il funzionario preposto alla unità organizzativa cui fa capo l'ufficio elettorale, il quale assegna a se o ad altro funzionario dell'ufficio la responsabilità del procedimento.

Il funzionario responsabile verifica le firme e la validità della documentazione relativa alla proposta di referendum; cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi elettorali e dal presente regolamento; trasmette gli atti alle competenti autorità, per l'adozione dei provvedimenti esecutivi relativi a ciascuna fase del procedimento.

Art. 9-Proposta di iniziativa consiliare.

Il consiglio comunale, prima di procedere all'adozione del provvedimento di sua competenza, iscritto all'ordine del giorno del consiglio, può deliberare la sottoposizione dell'argomento a referendum consultivo, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati al comune.

L'esplicita proposta della sottoposizione di un argomento a referendum consultivo può essere iscritta all'ordine del giorno del consiglio, su iniziativa del sindaco o degli altri soggetti legittimati a proporre le deliberazioni al consiglio, a norma della legge 142/90 e dello statuto comunale.

Art. 10-Presentazione della proposta ad iniziativa dei cittadini.

I cittadini possono richiedere che un argomento, nelle materie di cui al precedente art. 3, sia sottoposto a referendum consultivo.

A tal fine il comitato, composto da almeno tre promotori del procedimento, deposita nell'ufficio del segretario comunale la comunicazione dell'avvio della procedura di raccolta delle firme di cui al seguente art. 11.

Nella comunicazione dovranno essere individuati il nome dei promotori e il punto da sottoporre alla votazione popolare espresso in forma chiara e intelligibile.

Dalla data di presentazione della proposta decorrerà il termine di cinque mesi entro il quale dovranno essere raccolte le firme necessarie per la validità del referendum di cui all' art. 4.

Art. 11-Raccolta delle firme.

La raccolta delle firme va effettuata su moduli forniti dal comune e vidimati dal segretario comunale prima del loro utilizzo.

Sui moduli deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre alla votazione popolare, in forma chiara e intelligibile.

Ogni richiesta deve riguardare un unico oggetto.

In calce ai moduli deve essere indicato il nome dei promotori designati ad esercitare le funzioni di cui agli articoli successivi.

L' elettore che intende aderire alla richiesta di referendum appone la propria firma sui moduli di cui al comma 1, indicando accanto alla firma il proprio nome e cognome per esteso, nonché il luogo e la data di nascita.

La firma è autenticata da un notaio o dal cancelliere dell' ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il comune ovvero dal giudice conciliatore, dal segretario del comune o da un funzionario da lui delegato addetto all' ufficio di segreteria, che può raccogliere le firme anche al di fuori della sede comunale.

L' autenticazione può essere effettuata con unico atto per tutte le firme contenute in ciascun modulo, indicando il numero delle firme iscritte nel modulo medesimo e la data della autenticazione.

Art. 12-Deposito della proposta.

La richiesta di referendum da parte dei cittadini deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, attestanti l' iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del comune di Pieve di Cadore.

La proposta di referendum, corredata della prescritta documentazione ed integrata da una relazione illustrativa, deve essere consegnata al segretario del comune, da parte di almeno tre promotori, designati ai sensi dell' art. 11 comma 4.

Il segretario comunale, mediante processo verbale, dà atto della presentazione della proposta, della sua data, del deposito dei documenti e del numero delle firme raccolte.

Il rispetto del termine di cinque mesi, entro il quale il comitato promotore, a pena di non ammissibilità del referendum, dovrà curare la raccolta delle firme, verrà accertato verificando il termine iniziale, che coincide con la data di comunicazione dell' avvio della procedura di cui all' art. 10 ed il termine finale coincidente con il deposito della documentazione di cui al precedente secondo comma.

Art. 13-Verifica delle firme e della documentazione.

Entro dieci giorni dal deposito della proposta, il responsabile del procedimento provvede a verificare ed attestare la validità delle firme raccolte, il rispetto del termine di inizio e di fine raccolta, il loro numero e la documentazione a corredo e ne dà immediata comunicazione al comitato promotore. Trasmette quindi gli atti al sindaco perché inserisca la proposta all' ordine del giorno del consiglio comunale, che entro trenta giorni decide sulla ammissibilità del referendum ai sensi dell' art. 43 comma 1 dello statuto comunale e con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Qualora il numero delle firme sia inferiore a quello prescritto (500), o qualora si accerti il mancato rispetto dei termini di cui all' ultimo comma dell' art. 12, il giudizio di ammissibilità non ha luogo.

Art. 14-Indizione del referendum.

Entro dieci giorni dalla esecutività della deliberazione di cui all' articolo precedente il sindaco indice con proprio decreto il referendum consultivo convocando i comizi elettorali in una domenica compresa tra il trentesimo e sessantesimo giorno successivo alla data del decreto.

Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto e viene sospeso in caso di scioglimento del consiglio comunale.

Il referendum viene altresì sospeso qualora una legge nazionale o regionale abbia approvato sostanziali modifiche alla materia oggetto del quesito referendario.

Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

Art. 15-Operazioni pre-elettorali.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati agli elettori entro il quinto giorno precedente a quello di svolgimento della consultazione.

I certificati sono recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l' ufficio elettorale del comune.

L' elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinati dalle disposizioni del T. U. delle leggi per la disciplina dell' elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con DPR 20 marzo 1967 n. 223, per quanto compatibile e applicabile.

La ripartizione del comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi della consultazione referendaria sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. delle leggi sulla composizione e l' elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con DPR 16 maggio 1960 n. 570 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto compatibili e applicabili.

Art. 16-Operazioni elettorali.

Le schede per il referendum devono essere di carta consistente, di tipo unico e di identico colore; sono fornite dal comune ed avranno caratteristiche analoghe a quelle usate nelle consultazioni referendarie nazionali, alle quali si fa rinvio.

Le schede contengono il quesito formulato da sottoporre al giudizio degli elettori, letteralmente riprodotto, a caratteri chiaramente leggibili.

In ciascuna sezione è costituito un seggio elettorale, composto da un presidente, da tre scrutatori e dal segretario, nominati secondo le disposizioni per la elezione del consiglio comunale.

L' elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta.

Le operazioni di voto si svolgono nella sola giornata di domenica dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

Per le operazioni inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, per quanto compatibili e applicabili, le disposizioni contenute nel DPR 16 maggio 1960 n. 570 e successive modifiche e integrazioni.

Ai componenti dei seggi elettorali verranno corrisposte le indennità previste per lo svolgimento di elezioni comunali.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi elettorali possono assistere, ove lo richiedono, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in consiglio comunale o dei promotori del referendum consultivo.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio o da parte del segretario di sezione (o dal comitato cittadino) del partito o gruppo politico o da parte dei promotori del referendum.

Art. 17-Proclamazione degli eletti.

Presso la segreteria del comune è istituito un ufficio di garanzia per il referendum, composto dal segretario comunale che lo presiede, da un avvocato o procuratore legale e da un esperto in materie giuridiche, designati dal consiglio comunale immediatamente dopo il giudizio di ammissibilità previsto dal precedente art. 13; agli stessi verrà assegnato un gettone di presenza nella misura stabilita dal consiglio comunale.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal funzionario responsabile dell' ufficio elettorale del comune.

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione, l' ufficio di garanzia, in pubblica adunanza da tenere entro dieci giorni dallo svolgimento del referendum consultivo, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, da atto del numero degli elettori che hanno votato e del risultato del referendum.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, di cui uno è trasmesso al sindaco del comune, uno al comitato promotore del referendum e uno è conservato agli atti della segreteria del comune.

L' ufficio di garanzia per il referendum conclude le operazioni procedendo alla proclamazione del risultato del referendum.

Sui reclami e sui ricorsi relativi alle operazioni di voto decide l' ufficio di garanzia nella medesima seduta, prima di procedere alla proclamazione del risultato.

Art 18-Pubblicazione del risultato.

Il sindaco del comune, appena ricevuto il verbale di cui all' articolo precedente, ne dispone la pubblicazione per estratto all' albo pretorio per quindici giorni e ne dà idonea pubblicità alla cittadinanza con avvisi pubblici e manifesti.

Art. 19-Efficacia del risultato.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del risultato, il sindaco comunica al consiglio comunale l' esito del referendum consultivo, mediante l' inserimento dell' argomento oggetto della consultazione all' ordine del giorno del consiglio, per le determinazioni di competenza.

Il consiglio comunale tiene conto del risultato e ove ritenga di discostarsi dalla determinazione espressa dai cittadini con il voto referendario, ha l' obbligo di darne adeguata motivazione nel provvedimento e di dare alla decisione adeguata ed idonea pubblicità.

Art. 20-Pubblicità.

Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicazione mediante affissione di manifesti murali e distribuzione di un congruo numero di copie del regolamento ai cittadini.

Art. 21-Sanzioni.

Nel caso di inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa prescritta nell' art. 106 del T.U. 1934, nella misura prevista dall' art. 113 della legge n. 689/1981.

Art. 22-Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui l' atto deliberativo è divenuto esecutivo a seguito dell' esame senza rilievi da parte dell' organo di controllo, nonché della eseguita pubblicazione dell'atto medesimo all'albo pretorio comunale.